

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 3 del 3 gennaio 2006.

Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005¹.

Quadro Normativo

• **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita.**

• **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite.**

• **Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria." (G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005). Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2005.**

• **Circolare Inail n. 5 del 14 gennaio 2005:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 65/2004)".

• **Circolare Inail n. 28 del 7 giugno 2005:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005".

PREMESSA

Il decreto interministeriale 20 settembre 2005² rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2005** e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di **€. 12.608,40** e di **€. 23.415,60**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 28/2005.

1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita³

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 41,20*	€ 42,03**
	mensile	€ 1.030,05	€ 1.050,70

* per arrotondamento del valore di €. 41,202

** per arrotondamento del valore di €. 42,028

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. ⁴

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 41,38*	€ 42,21**
	mensile	€ 1.034,48	€ 1.055,18

* per arrotondamento del valore di €. 41,379

** per arrotondamento del valore di €. 42,207

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 ⁵

Anno 2005	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	€ 921,84 (€ 76,82 x 12)	€ 940,32 (€ 78,36 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time ⁶

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 76,52*	€ 78,05**
	mensile	€ 1.912,95	€ 1.951,30

* per arrotondamento del valore di €. 76,518

** per arrotondamento del valore di €. 78,052

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time ⁷

Anno 2005	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale oraria	€ 9,57*	€ 9,76**

* per arrotondamento del valore di €. 9,565 (76,52 : 8)

** per arrotondamento del valore di €. 9,756 (78,05 : 8)

6. Retribuzione di ragguglio ⁸

Anno 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 41,20*	€ 42,03**
	mensile	€ 1.030,05	€ 1.050,70

* per arrotondamento del valore di €. 41,202

** per arrotondamento del valore di €. 41,028

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati ⁹

Anno 2005	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.030,05 - € 1.912,95	€ 1.050,70 - € 1.951,30

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti ¹⁰

Anno 2005	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo annuale	€ 12.360,60 - € 22.955,40	€ 12.608,40 - € 23.415,60

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali,

addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro ¹¹

Dal 1° luglio 2005, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 2,03 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2004/2005 risulta uguale a €. 2,00 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,99 e 4/12 di €. 2,03).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2005, va applicata una **integrazione di €. 0,01** rispetto al premio di €. 1,99 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2004/2005** e per l'anticipo del premio **2005/2006**:

Alunnie studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2004/2005: regolazione	Anno scolastico 2004/2005: anticipo
		€ 2,00	€ 2,03

Tabelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell'**allegato 1**.

Il riepilogo per gli anni 1995 – 2005 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell'**allegato 2**.

Il riepilogo per gli anni 1997 – 2005 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell'**allegato 3**.

PROFILO RISARCITIVO

ANNO 2005		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimale di rendita	annuale	€ 12.360,60	€ 12.608,03
	giornaliero	€ 41,20	€ 42,03
Massimale di rendita	annuale	€ 22.955,40	€ 23.415,60
	giornaliero	€ 76,52	€ 78,05

Allegati: 3

1. Integrazione della circolare n. 28/2005.
2. Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005.
3. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto A.
4. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto B.
5. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 5.1 punto C.
6. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.
7. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 6 punto C.
8. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 7.
9. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 8.
10. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 9.
11. Cfr. Circolare n. 28/2005, paragrafo 10 punto G.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dr Alberto CICINELLI